

Bando per le assegnazioni di contributi ad integrazione dei canoni di locazione 2025

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della Deliberazione Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020, n.206 del 08/03/2021; del Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 18/08/2021; della Legge Regionale n.35 del 21/09/2021; della Deliberazione G.R.T. n.988 del 27/09/2021; della Deliberazione G.R. n.1168 del 09/10/2023; Deliberazione G.R.T. n. 1041 del 16/09/2024, della deliberazione G.C. n.175 del 14/10/2024, della Deliberazione G.R.T. n.851 del 23/06/2025, della Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n.946 del 19/09/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI RENDE NOTO

Che a partire dal giorno 25/09/2025 ed entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/10/2025, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo, da erogare per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025.

Art. 1 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Possono partecipare i cittadini che dimostreranno di avere, alla data di pubblicazione del presente bando, i seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D.Lgs.286/98);
- b) Residenza anagrafica nel Comune di Quarrata e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- c) Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a € 32.456,72 di cui al punto 3.1 lettera h) dell'allegato "A" alla Delibera Giunta Regionale 851/2025, aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- d) Valore ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA "A"

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (€ 16.033,42 Circolare Inps n.23 del 28/01/2025).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA "B"

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2025 (€ 16.033,42 Circolare Inps n.23 del 28/01/2025) e l'importo di € 32.456,72 (punto 3.1 lettera h) dell'allegato "A" della Delibera G.R. n.851/2025).

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP così come aggiornato con delibera della Giunta regionale per la revisione biennale del limite di reddito).

- e) titolarità di un regolare contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, sito nel comune di Quarrata, regolarmente regi-

strato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo l'opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.Lgs.23/2011.

Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per l'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;

Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo.

Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi di ERP disciplinati dalla L.R. 2/2019, di alloggi di edilizia residenziale agevolata e di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

f) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50Km. dal comune di Quarrata.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 co.8 della L.R.2/2019;

g) assenza di titolarità, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero).

Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui alle lettere f) e g) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- 1) coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario e comunque non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 560 c.p.c.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

h) non essere titolare di un patrimonio mobiliare il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00, Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;

i) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n.159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere g) e h);

Art. 2 – NUCLEO FAMILIARE

1. Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato dall'art. 3, 1^aco., del DPCM n.159/2013 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali del 7/11/2014 relativo all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013.

2. Il Comune verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE con lo stato di famiglia anagrafico, salvo le eccezioni previste dalla normative ISEE.

Art. 3 – MODALITÀ DEL CALCOLO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui, alla scadenza del presente bando, l'attestazione ISEE non sia stata rilasciata, il cittadino dovrà indicare sulla domanda gli estremi della ricevuta della Dichiarazione Sostitutiva Unica (data e protocollo). La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando.

2. Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

4. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo dell'incidenza e del contributo teorico spettante è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nello stesso alloggio. Il Comune tramite la procedura web indicherà nella singola scheda del richiedente, il canone di locazione complessivo risultante dal contratto ed il numero dei nuclei residenti nell'alloggio, ciò consentirà al sistema di determinare automaticamente l'incidenza canone/ISE ed il contributo teorico spettante.

5. Per i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale è richiesto il contributo, l'erogazione del contributo è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, con allegata la documentazione dimostrativa di quanto dichiarato, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 4-AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti richiesti all'art.1 del bando vengono autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 5-ARTICOLAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali distinti in fascia "A" e "B", in base, per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

2. In caso di ISE zero i soggetti verranno inseriti in graduatoria in ordine decrescente sulla base dell'importo annuo del canone di affitto.

3. In caso di parità di importo annuo di locazione la priorità è stabilita in base alla data di nascita del richiedente, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità (art. 10 co.6 della L.R. 2/2019).

4. In caso di parità di percentuale di incidenza canone/ISE si procederà come indicati ai precedenti punti 2) e 3) del presente articolo.

Art. 6-FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Il Comune, entro i trenta giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aspiranti al contributo, esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi.

2. Avverso il provvedimento di cui al punto 1, è possibile proporre ricorso al Comune, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio.

3. Il Responsabile del procedimento, una volta chiuso il termine per i ricorsi, provvede immediatamente a trasmettere la documentazione alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all'art. 7 della L.R. 2/2019, la quale provvederà all'esame dei ricorsi ed alla redazione della graduatoria definitiva, sulla base dei criteri previsti dall'art. 5 del presente bando.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, **il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.**

5. Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria, verrà data notizia a mezzo comunicato stampa, pubblicato sul sito internet del Comune di Quararrata all'indirizzo web www.comunequarrata.it

6. La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio, in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Quararrata.

Art. 7- DURATA E MODALITÀ' DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 e successive modifiche e integrazioni come segue:

a) fascia " A ": il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) fascia " B " : il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00;

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

2. Il contributo è erogato alle persone collocate nelle graduatorie secondo il criterio di priorità indicato al comma 1 e secondo l'ordine di collocamento nelle stesse dei vari richiedenti, fino all'esaurimento del finanziamento assegnato dalla Regione al Comune di Quararrata, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98 e D.M. LL.PP. 7/6/1999. Il Comune di Quararrata si riserva di distribuire le risorse assegnate dalla Regione non assegnando agli aventi diritto il 100% del contributo spettante, ma stabilendo di ripartire il contributo in maniera proporzionale, limitatamente alla fascia che verrà coperta a livello regionale.

3. Il Comune si riserva all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, di destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

4. L'erogazione del contributo non può essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo all'unica domanda ammissibile. I suddetti limiti sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

5. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2025 o dalla data di stipula del contratto di locazione dichiarato nella domanda; non si terrà conto di eventuali altri contratti stipulati dal richiedente prima di quello dichiarato nella domanda.

6. L'importo teorico del contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica.

7. Nel caso di coabitazione di più nuclei anagrafici nel medesimo alloggio il canone di riferimento è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

8. Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di opportuna autocertificazione da presentare all'Amministrazione.

9. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

10. Nel caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8-MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo a rimborso.

A dimostrazione dell'effettivo pagamento del canone di locazione il richiedente dovrà presentare **le ricevute di pagamento o l'attestazione del proprietario dell'alloggio attestante il pagamento del canone di locazione entro e non oltre il 2 febbraio 2026.**

2. Al fine di provvedere alla liquidazione del contributo, è obbligatorio, la comunicazione del Codice IBAN per l'accredito delle somme e dell'eventuale indicazione del delegato alla riscossione con la relativa delega.

3. Il contributo spettante sarà erogato su presentazione delle ricevute o dell'attestazione del proprietario dell'alloggio che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'Entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate e nel rispetto dei limiti previsti dall'art.7 co.4 .

4. Qualora l'ammontare dell'affitto pagato non consentisse l'erogazione dell'intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.

5. Il Comune prevede che i contributi integrativi destinati ai conduttori possano essere, in caso di morosità, erogati al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, previa delega sottoscritta dal locatore.

6. In ogni caso il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art.11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli, contributo giovani. Ove il richiedente o altro componente del nucleo familiare abbia beneficiato di altri contributi aventi la medesima finalità, il contributo teorico sarà parametrato ai soli mesi in cui non vi è stata cumulabilità.

7. Il richiedente dovrà dichiarare anche per gli altri membri del nucleo familiare se sia risultato titolare di **assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023, convertito nella L. N. 85/2023 ecc..**) a titolo di sostegno abitativo relativo al medesimo periodo temporale di riferimento (anno 2025). Nel caso di presenza **di quota B dell'assegno di inclusione (quota destinata all'affitto)**, il comune prevede l'esclusione totale dal contributo affitto o l'erogazione parziale solo per i mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

8. Il contributo affitto non è cumulabile ed è quindi incompatibile con la detrazione sull'affitto in fase di dichiarazione dei redditi relativi al medesimo anno (anno 2025) per tutti i componenti del nucleo familiare, come previsto dall'Agenzia delle Entrate. A tale scopo in domanda il richiedente dovrà rendere tale presa d'atto mediante apposita dichiarazione.

9. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al Bando di concorso.

10. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dalla data di disponibilità dell'alloggio.

Art. 9- TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le istanze devono essere debitamente sottoscritte e corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione; è necessario indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

2. Per la presentazione delle domande il termine ultimo è inderogabilmente fissato **alle ore 12,00 del 24/10/2025** e la domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

a) tramite procedura online (previa autenticazione con SPID/CIE), collegandosi ai [Servizi Online del Comune di Quarrata](#).

b) prenotando un appuntamento per la compilazione presso lo "Sportello Casa" o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico chiamando i numeri 0573 771 213 – 0573 771224. In questo caso il richiedente, il giorno della prenotazione, dovrà essere munito dei dati e della documentazione necessari, previsti dal presente bando.

3. Non saranno ammesse domande presentate in forma diversa rispetto alle modalità previste al sopra indicato art.9 co. 2.

ART. 10 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. Saranno escluse le domande alle quali non saranno allegati i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione, qualora non sia già in possesso dei servizi sociali.
- Dichiarazione circa la fonte di sostentamento in caso di Ise 0 o incongruo;

Art. 11-CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto al contributo o dai benefici conseguiti a seguito del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate da interessi legali.

2. Gli elenchi degli aventi diritto relativi saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 12 Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 del 27/04/2016

1. Il **Comune di Quarrata** desidera informarLa, in quanto soggetto **"Interessato"**, in relazione al trattamento dei Suoi dati personali, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

1 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Comune di Quarrata, con sede in via Vittorio Veneto 2 – tel. 0573/7710 PEC: comune.quarrata@postacert.toscana.it

2 – Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD (o Data Protection Officer – DPO) può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: Studio Legale Corsinovi Mammana, con sede in Via Federico D'Antiochia 14 – 50126 Firenze, E-mail: dpo@comune.quarrata.pt.it

3 - Cosa sono i dati personali? Quali dati trattiamo e con quali modalità?

I dati personali sono tutte le informazioni che riguardano, direttamente o indirettamente la Sua persona. In particolare, tratteremo i seguenti dati personali:

Dati comuni: dati anagrafici, come Cognome, Nome, C.F., indirizzo di residenza, dati di contatto (tel., cell, e-mail), dati di natura economica/fiscale.

Dati giudiziari: si tratta dei dati che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, certificazione antimafia.

Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti cartacei ed informatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e degli altri principi previsti dalla vigente normativa privacy.

4 - Finalità e basi giuridiche del trattamento

Il trattamento dati personali, nell'ambito della presente procedura, risulta necessario per le seguenti finalità:

- a) gestione di bandi, concorsi, procedure di appalto per l'assegnazione di lavori, servizi e forniture a cui l'interessato ritiene di partecipare spontaneamente, nonché la relativa instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- b) accertamento dei requisiti di idoneità morale, onorabilità e/o degli ulteriori requisiti soggettivi e presupposti interdittivi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- c) adempiere agli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie;
- d) permettere l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti.

La base giuridica di liceità del trattamento è rinvenibile nell'art. 6, par.1, lettere b) e c), RGPD, poiché il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, di un contratto di cui l'interessato è parte nonché per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Nell'ambito delle predette finalità e delle susseguenti operazioni di trattamento, riferite al presente punto, al Titolare è demandato il compito di trattare dati personali comuni, particolari e relativi a condanne penali e reati, quali, in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario, carichi pendenti e dichiarazioni antimafia, riguardanti, altresì, dipendenti e/o collaboratori e/o soggetti che ricoprono, a diverso titolo, cariche societarie delle imprese partecipanti.

4.1 – Dati ottenuti presso soggetti terzi

Servizio Servizi Sociali

Viene in evidenza che, nella presente procedura, in forza dei poteri attribuiti al Titolare, quest'ultimo potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa/professionista partecipante, anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa e non esaustiva, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Cassa Edile competente territorialmente).

5 - Natura del conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per l'interessato di partecipare a procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e/o di proseguire rapporti con il Titolare del trattamento.

6 – Periodo di conservazione dei dati personali

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario allo svolgimento della procedura in oggetto e al perseguimento delle finalità, di cui al punto 4, della stessa informativa.

Successivamente alla cessazione degli effetti contrattuali e della conclusione del procedimento, i dati saranno archiviati, in adesione alla normativa rilevante in materia di conservazione della documentazione amministrativa, fino al termine di prescrizione previsto per legge, con riferimento ai singoli diritti azionabili.

Trascorsi tali termini, i dati saranno anonimizzati o cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità, previste per espressa previsione di legge, nonché per esercitare il diritto alla difesa, anche giudiziale, dell'Ente.

7 - A chi potranno essere destinatari o categorie di destinatari

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non in esecuzione di espliciti obblighi normativi.

In particolare, i dati personali potranno essere comunicati a:

- società che erogano servizi tecnico-informatici;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica;
- enti pubblici e/o privati, quali istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi e società assicuratrici;
- istituti di credito e società di recupero crediti;
- aziende operanti nel settore dei trasporti;
- enti di revisione e/o di certificazione;
- professionisti operanti nel settore giuridico, fiscale, contabile, informatico, organizzativo per conto del Titolare del trattamento;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC);
- centrali uniche di committenza (CUC) o stazioni appaltanti;
- Regione Toscana ed altre regioni;
- Ministeri;
- Autorità giudiziaria e polizia giudiziaria;
- controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa.

I dati personali possono essere oggetto, inoltre, di comunicazione nell'ambito delle procedure di trasparenza cui il Titolare del trattamento è soggetto (quali ad esempio diritto di accesso documentale e diritto di accesso civico generalizzato).

8 - Trasferimento dei dati ad un Paese terzo o ad una organizzazione internazionale

Il Titolare può avvalersi di società di servizi di comunicazione telematica, di posta elettronica, servizi cloud, che potrebbero far transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati, al fine di limitare i rischi connessi ad eventuali perdite di dati. Tali società di servizi sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46, GDPR. Il trasferimento all'estero così effettuato è in linea con tale normativa, poiché attuato solo verso Paesi che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza oppure sulla base di "clausole contrattuali tipo" ("SCC") quali quelle della Commissione UE del 4 giugno 2021, per i trasferimenti di dati da titolari o responsabili del trattamento nell'UE/SEE (o altrimenti soggetti al GDPR) a titolari o responsabili del trattamento stabiliti al di fuori dell'UE/SEE (e non soggetti al GDPR).

9 – Diritti dell'interessato

In qualità di soggetto "Interessato", Lei potrà esercitare, ove applicabili o tecnicamente possibili, i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR. In particolare:

- il diritto di **accesso** ai Suoi dati personali e a tutte le informazioni relative al trattamento;
- il diritto di ottenere la **rettifica** o l'**integrazione** dei dati personali inesatti e/o incompleti;
- il diritto di ottenere la **cancellazione** dei dati personali, nel rispetto delle eccezioni previste al paragrafo 3 dell'articolo 17 del GDPR e purché non sussistano obblighi di conservazione del dato previsti dalla legge;
- il diritto di ottenere dal Titolare la **limitazione** del trattamento;
- il diritto alla **portabilità** dei dati personali;
- il diritto di **opposizione** al trattamento dei dati personali.

I diritti sopracitati sono esercitabili contattando il Titolare del trattamento a comune.quarrata@postacert.toscana.it oppure privacy@comune.quarrata.pt.it, o il Responsabile della Protezione dei Dati a dpo@comune.quarrata.pistoia.it indicando nella richiesta lo specifico diritto che si vuole esercitare ed allegando la copia di un documento di identità in corso di validità, ai fini della corretta identificazione del soggetto richiedente.

10 - Reclamo all'Autorità Garante

In quanto soggetto interessato, potrà inoltre presentare reclamo, anche in forza dell'art. 140-bis del Codice della Privacy, all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (i cui recapiti sono rinvenibili sul sito www.garante-privacy.it) in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare ad una richiesta inerente i Suoi diritti.

Art. 13-NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazioni; del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999; della Deliberazione Giunta Regionale n.402 del 30/03/2020, n.206 del 08/03/2021; del Decreto delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 18/08/2021; della Legge Regionale n.35 del 21/09/2021; Deliberazione G.R.T. n.988 del 27/09/2021; della Deliberazione G.R. n.1168 del 09/10/2023; della Deliberazione G.R.T. n. 1041 del 16/09/2024; della Deliberazione G.C. n.175 del 14/10/2024; della Deliberazione G.R.T. n.851 del 23/06/2025; della Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 946 del 19/09/2025.

Quarrata, li 19/09/2025

Il Responsabile dei Servizi Sociali
(dott.ssa Maria Alessandra Tofani)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.